



COMUNE DI CARMIGNANO DI BRENTA

PROVINCIA DI PADOVA

Reg. Gen.	n. 297	del 12/06/2024
Reg. Part.	n. 111	del 12/06/2024
Cod. Area	n. 25	

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento in concessione, ex art. 174 e segg. del D.Lgs. 36/2023, del servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale "Piccoli Passi" di Carmignano di Brenta (PD) dall'anno educativo 2024/2025 all'a.e. 2028/2029.

Il Responsabile dell' Area Affari Generali

RICHIAMATE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 43 del 20/11/2023 con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2024/2026;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 56 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026, e relativi allegati;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 14/12/2023 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 37 del 31/12/2021 di incarico di posizione organizzativa del Responsabile dell'Area Affari Generali;

PREMESSO CHE il contratto con la Cooperativa Antela s.c.s. relativo al servizio di Asilo Nido comunale "Piccoli Passi", sottoscritto apposito contratto in data 29.07.2019 Rep. 790, giungerà a scadenza in data 31.07.2024 ed è pertanto necessario procedere ad un nuovo affidamento del servizio in oggetto per gli anni educativi futuri;

VISTO l'art. 2, dell'allegato I.1 del D.lgs 36/2023, che definisce «contratti di concessione» o «concessioni», i contratti a titolo oneroso stipulati per iscritto a pena di nullità in virtù dei quali una o più amministrazioni aggiudicatrici o uno o più enti aggiudicatori affidano l'esecuzione di lavori o la fornitura e la gestione di servizi a uno o più operatori economici, ove il corrispettivo consista unicamente nel diritto di gestire i lavori o i servizi oggetto dei contratti o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

VALUTATA positivamente l'opportunità di affidare il servizio in parola ricorrendo alla "concessione di servizi" ai sensi dell'art. 176 del D.lgs 36/2023, in quanto ciò consente di trasferire *in toto* al Concessionario l'onere della gestione del servizio e, quindi, incluso la riscossione delle rette da parte degli utenti, la raccolta e registrazione delle presenze quotidiane trasferendo, nel contempo, in capo al concessionario medesimo il rischio operativo legato alla gestione dei servizi;

VISTA la delibera di G.C. n. 85 del 24.05.2024 con la quale sono stati forniti i seguenti indirizzi in merito al nuovo affidamento:

- sia mantenuta la soluzione precedentemente intrapresa che permette di mantenere la titolarità pubblica sulla struttura, demandando al Concessionario le modalità di gestione del servizio;
- l'affidamento del servizio avvenga nel pieno rispetto della normativa vigente e del regolamento comunale del servizio stesso e comprenda, oltre all'attività educativa, anche la cura e l'igiene personale del bambino, la fornitura del servizio di refezione e l'assistenza ai pasti;
- il personale utilizzato dalla ditta aggiudicataria del servizio sia in possesso dei titoli professionali previsti dalla legislazione regionale;
- la ditta appaltatrice sia in possesso di esperienza specifica pluriennale nei servizi educativi della prima infanzia (asili Nido);
- sia assegnato un punteggio qualitativo per la particolare natura del servizio, individuando il criterio di aggiudicazione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- sia inserita la "clausola sociale" come previsto dalla normativa vigente;
- la durata della concessione sarà fissata in 5 anni;

- sia inclusa la possibilità da parte del concessionario di realizzare altre tipologie di offerta di servizi socio-educativi per la prima infanzia quali ad esempio il servizio di nido estivo durante il mese di agosto.

- al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario ossia la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria lungo l'arco temporale della concessione in parola, si stabilisce un costo a base di gara di € 800,00 a bambino più IVA per un valore presunto della concessione indicativo e non vincolante per il Comune, essendo subordinato a circostanze non prevedibili pari a € 281.600,00 annui IVA esclusa, per complessive 1.408.000,00 per l'intera concessione. Il valore è del tutto indicativo individuato solo ai fini di quanto previsto dall'art. 14 del D. Lgs 36/2023, come prodotto del costo mensile per bambino moltiplicato il numero massimo di 32 bambini, per 11 mesi in cui si svolge il servizio;

APPRESO quindi, che:

- il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs 36/2023, risulta pari ad euro 1.689.600,00= (oltre IVA ed oneri previdenziali), di cui euro 1.408.000,00= per i servizi certi di affidamento ed euro 281.600,00= per i servizi opzionali;
- ai sensi dell'art. 178, comma 1 del D.lgs 36/2023, la durata della concessione deve essere quinquennale;
- ai sensi dell'art. 178, comma 5 del D.lgs 36/2023, la durata dei contratti di concessione non è prorogabile;
- i servizi in appalto sono classificabili al CPV 80110000-8 «Servizi di istruzione prescolastica»;
- i servizi ascritti al CPV 80110000-8 «Servizi di istruzione prescolastica» rientrano tra i servizi sanitari, sociali e culturali, individuati nell'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

ATTESO che, alla luce di quanto sopra ed ai sensi dell'art. 87 del D.lgs 36/2023, sono stati predisposti i seguenti documenti:

- lo schema del "Capitolato Speciale della concessione" che definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra il concessionario e la stazione appaltante e suoi allegati;
- schema di "Disciplinare di gara", nel quale sono contenute tutte le norme per la qualificazione dei concorrenti, tutte le norme per l'aggiudicazione dell'appalto ed in particolare il metodo di attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione, nonché tutte le norme per l'aggiudicazione dell'appalto;

che, nell'insieme, soddisfano appieno a quanto previsto dall'art. 41 comma 12 del D.Lgs 36/2023;

RICHIAMATO il «principio del risultato» introdotto dall'art. 1 del citato D. Lgs 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti di perseguire il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e a tale scopo, stabilendo anche che:

- la concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti;
- la trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del presente decreto, di seguito denominato «codice» e ne assicura la piena verificabilità.
- il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.
- il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto;

RICHIAMATO, altresì, il «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del citato D.lgs 36/2023, per cui l'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici ed, inoltre, il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato;

EVIDENZIATO che, in relazione a quanto previsto dall'art. 62, comma 2, del D.Lgs 36/2023 ex art. 37, comma 4 del D.Lgs 50/2016 è stata individuata nella Federazione dei Comuni del Camposampierese la Centrale di committenza / Stazione Appaltante Qualificata ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs 36/2023 [codice AUSA 0000244230], giusta convenzione in data 19.12.2023 rep. n. 798;

ATTESO che la gara verrà gestita dalla Centrale di Committenza integralmente in forma telematica, ex art. 25 del D.Lgs 36/2023, ricorrendo alla piattaforma telematica <https://fcc.tuttogare.it>;

RICHIAMATI i seguenti articoli del D.Lgs 36/2023:

- l'art. 14, comma 1, lett. a), che stabilisce che per l'applicazione del codice la soglia di rilevanza europea per gli appalti di concessione di servizi è pari ad euro 5.538.000,00=;
- l'art. 70, comma 1, che individua, tra le procedure ordinarie, la procedura aperta;
- l'art. 71, comma 3, che consente alle stazioni appaltanti, per ragioni di urgenza, di fissare un termine non inferiore a quindici giorni a decorrere dalla data di trasmissione del bando all'ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea;

- l'art. 187 comma 1, per l'affidamento dei contratti di concessione il cui valore sia inferiore alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a), l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. Resta ferma la facoltà per l'ente concedente di affidare gli stessi contratti di concessione di importo inferiore alla soglia europea mediante le procedure di gara disciplinate dal presente Titolo II;
- L'art. 185, comma 1, che impone, quale criterio di aggiudicazione per le concessioni di servizi, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata esclusivamente sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- L'art. 17, comma 1, che stabilisce che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, con apposito atto, adottano la decisione di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- L'art. 17 comma 3 e dell'art. 1, comma 1, in combinato dell'allegato I.3 al codice degli appalti, la conclusione della gara di cui al presente atto, deve intervenire entro nove mesi, decorrenti dalla pubblicazione del bando, fino all'aggiudicazione. Qualora si renda necessario attivare il sub procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte anomale, i termini sopraindicati sono prorogati di un mese;
- L'art. 85, comma 1, che recita testualmente «bandi, gli avvisi di pre-informazione e quelli relativi agli appalti aggiudicati sono pubblicati, solo successivamente alla pubblicazione di cui all'articolo 84, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC e sul sito istituzionale della stazione appaltante o dell'ente concedente. Tuttavia, la pubblicazione può comunque avere luogo qualora la pubblicazione a livello europeo non sia stata notificata entro quarantotto ore dalla conferma della ricezione dell'avviso conformemente all'articolo 84»;

VALUTATO che, per gli affidamenti di concessioni sotto soglia comunitaria, i tempi per l'esperimento di una procedura negoziata, in assenza di uno specifico elenco ditte da cui scegliere i nominativi degli operatori economici da inviare alla gara, sono il doppio di quelli necessari per l'esperimento di una procedura aperta;

DATO ATTO che l'art. 71, comma 2 del D.lgs 36/2023, nello stabilire che il termine minimo per la ricezione delle offerte è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, fa riferimento al solo articolo 84, ossia l'articolo del codice che afferisce agli appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie;

DATO ATTO, altresì, che il D.lgs 36/2023, diversamente dal vecchio art. 36, comma 9, del D.lgs 50/2016, per gli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria, non si cura in alcun modo di stabilire un termine minimo per la presentazione delle offerte;

RITENUTO pertanto:

- di dover aggiudicare l'appalto di cui trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.Lgs. 36/2023;
- di dover individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come importo dall'art. 185, del D.Lgs. 36/2023;
- di garantire ai concorrenti l'accesso immediato e costante a copia completa della documentazione di gara;
- di incaricare la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante / Centrale di Committenza ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.lgs 36/2023 (ex art. 37, comma 4 del D.lgs 50/2016), sulla base della convenzione in precedenza richiamata, di espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione, secondo quanto previsto dalla convenzione su richiamata;
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 del D.Lgs 36/2023, per i seguenti motivi:
 - l'appalto, dato il suo valore non rilevante, è senza alcun dubbio accessibile alle piccole/micro/medie imprese;
 - alla luce della dell'interconnessione, dell'omogeneità e complessità delle lavorazioni che caratterizzano l'intervento, in caso di suddivisione in lotti, renderebbero antieconomico e non efficiente la sua esecuzione;
 - l'eventuale suddivisibile in lotti aggiudicabili separatamente, comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del D.Lgs n. 36/2023;

EVIDENZIATO, inoltre, che il capitolato speciale d'appalto prevede una clausola sociale ex art. 57 del D.lgs. 36/2023;

PRECISATO che il Responsabile del Progetto art. 15 del D.Lgs 36/2023 è la Dott.ssa Silvia Montesso e che come previsto al comma 4, stesso articolo, ferma restando l'unicità del RUP di cui al punto precedente, per quanto attiene la fase ristretta dell'indagine di mercato e successivamente all'affidamento dell'appalto, il R.U.P. della procedura di gara è Massimiliano Berto, responsabile della centrale di committenza, a cui va delegata la completa gestione della gara d'appalto sino all'adozione del provvedimento di aggiudicazione;

EVIDENZIATO, che trattandosi di appalto di «concessione» si applica l'art. 185 del D.Lgs 36/2026 in luogo dell'art. 108, riservato agli appalti di lavori, servizi e forniture e che, parimenti, essendo anch'esso, riservato

ai contratti di lavori e servizi e, non di «concessione», non trova applicazione l'art. 41, comma 14, del D.Lgs 36/2023;

VISTA la FAQ D.5 dell'ANAC rinvenibile dal sito <https://www.anticorruzione.it/-/digitalizzazione-dei-contratti-pubblici>, in cui si legge *“La stazione appaltante delegata è quella che deve avviare la procedura di affidamento e, quindi, acquisire il CIG che rimane di sua competenza fino al completamento della funzione delegata, e pagare il contributo se dovuto. Solo successivamente alla conclusione della fase delegata il CIG acquisito diventa di competenza dell'amministrazione delegante che, fino a quel momento, potrà soltanto esercitare la visione su di esso”*;

ATTESO, pertanto, che per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti voluto da Anac, il CIG sarà generato dalla CUC, per conto del Comune, al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara;

APPURATO, ad ogni buon conto, che sulla base dell'importo a base d'appalto e di quanto stabilito dall'Anac con delibera 29 dicembre 2023, n. 610, il contributo a favore dell'autorità e da rimborsare, successivamente alla Centrale di Committenza è pari ad euro 660,00;

VISTI:

- gli atti d'Ufficio;
- il D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 “Nuovo Codice degli Appalti e dei Contratti Pubblici”;
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e s.m.i.;
- la Legge n. 114 dell'11 agosto 2014 e s.m.i., recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari;

ATTESA la propria competenza ai sensi:

- dell'articolo 183, comma 9 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

- gli artt. 107, 151 e 183 del D.Lvo 18.8.2000 n. 267 che stabiliscono le competenze gestionali dei dirigenti.

- l'art. 50 comma 10 e l'art. 109 commi 1 e 2 del T.U. n. 267 del 18/08/2000;

ATTESTATO che ai sensi dell'art. 1, comma 41, legge 190/2012, il sottoscritto non è in situazione di conflitto d'interesse riguardo al presente provvedimento;

RICHIAMATO, inoltre l'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dato atto che, con la firma del presente atto il sottoscritto Responsabile del Servizio rende anche il prescritto parere favorevole di regolarità amministrativa e tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

D E T E R M I N A

1) La premessa costituisce parte integrante del presente dispositivo.

2) DI ADOTTARE, il presente provvedimento con l'obiettivo del pieno rispetto sia del «principio del risultato» come definito dall'art. 1 del D.lgs 36/2023 sia del «principio della fiducia» di cui all'art. 2 del medesimo decreto legislativo.

3) DI AVVIARE, pertanto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del D. lgs 36/2023, la procedura per l'affidamento, in concessione ex art. 174 e segg. del D.lgs 36/2023, del servizio di gestione dell'asilo nido comunale «Piccoli Passi» del Comune di Carmignano di Brenta (PD).

4) DI STABILIRE, per tutte le motivazioni in premessa meglio dettagliate, quanto segue:

- di aggiudicare l'appalto di cui trattasi mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D. Lgs 36/2023;
- di individuare, quale criterio di aggiudicazione, quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo come imposto dall'art. 185, del D.Lgs. 36/2023;
- di stabilire, in assenza di previsione all'interno del D.lgs 36/2023, che il termine per la presentazione delle offerte non debba essere inferiore a 20 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- che trattandosi di appalto di «concessione» allo stesso non si applicano né l'art. 108, né l'art. 41, comma 14, del D.lgs 36/2023.

5) DI PUBBLICARE, come previsto dagli articoli 84 e 85, del D. Lgs 36/2023, il bando di gara:

- sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC;
- sul sito profilo della stazione appaltante / centrale di committenza <https://fcc.tuttogare.it/>;

- 6) DI APPROVARE per l'affidamento dell'incarico in oggetto i seguenti elaborati:
- lo schema "capitolato speciale della concessione" che definisce i contenuti del futuro rapporto contrattuale tra il concessionario e la stazione appaltante e suoi allegati (Allegato 1);
 - lo schema di "Disciplinare di gara", nel quale sono contenute tutte le norme per la qualificazione dei concorrenti, tutte le norme per l'aggiudicazione dell'appalto ed in particolare il metodo di attribuzione dei punteggi agli elementi di valutazione, nonché tutte le norme per l'aggiudicazione dell'appalto (Allegato 2).
- 7) DI STABILIRE, altresì:
- di non suddividere l'appalto in lotti, come previsto dall'articolo 58 D.lgs 36/2023, per le motivazioni meglio descritte in premessa;
 - ai sensi dell'art. 15, comma 4, del D.lgs 36/2023, ferma restando l'unicità del RUP di cui al punto precedente, per quanto attiene la fase ristretta all'affidamento dei servizi, il R.U.P. della procedura di gara è Massimiliano Berto, responsabile della centrale di committenza, cui, tra l'altro, è delegata anche la responsabile per l'eventuale sub procedimento di verifica di congruità delle eventuali offerte che riterrà anormalmente basse.
- 8) DI INCARICARE la Federazione dei Comuni del Camposampierese, in qualità di Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 62, comma 2, del D.lgs 36/2023, sulla base della convenzione in precedentemente richiamata, ad espletare le successive fasi della procedura di gara, ivi inclusa l'aggiudicazione dell'appalto.
- 9) DI DARE ATTO che, per l'espletamento delle procedure di gara, come previsto dal nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti voluto dall'ANAC e dalle FAQ pubblicate dall'autorità medesima, il CIG sarà generato dalla CUC, per conto del Comune, al momento dell'attivazione della gara d'appalto all'interno della piattaforma digitale, fermo restando che del codice in parola ne verrà data evidenza nei documenti di gara.
- 10) DI IMPEGNARE e LIQUIDARE la somma di € 660,00 a titolo di rimborso alla Federazione dei Comuni del Camposampierese" per il pagamento del contributo ANAC che dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario (con specificazione della causale: RIMBORSO SPESE CONTRIBUTO ANAC) sul conto corrente di contabilità speciale presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia, giroconto T.U. n° 0079121, intestato alla "Federazione dei Comuni del Camposampierese".
- 11) DI IMPUTARE la somma di € 660,00 al cap. 1059 "spese pubblicazione bandi gare appalto" miss. 01 progr. 02 Bilancio 2024.
- 12) DI DARE ATTO che il concessionario per l'intero periodo di gestione riscuoterà mensilmente e direttamente dalle famiglie le rette per il servizio calcolate mediante l'applicazione a ciascuno di essi della tariffa a loro carico in base all'ISEE presentato.
- 13) DI DARE ATTO che il valore stimato della concessione, ai sensi dell'art. 179 del D.lgs 36/2023, risulta di € 281.600,00 annui IVA esclusa come prodotto del costo mensile per bambino moltiplicato il numero massimo di 32 bambini, per 11 mesi in cui si svolge il servizio, pari ad euro 1.689.600,00= (oltre IVA ed oneri previdenziali) di cui euro 1.408.000,00= per i servizi certi di affidamento ed euro 281.600,00= per i servizi opzionali.
- 14) DI PRECISARE che il procedimento di impegno di spesa per la concessione del servizio di Asilo Nido sarà perfezionato ad avvenuto regolare esperimento della procedura di gara e pertanto ad obbligazione giuridicamente perfezionata ai sensi di legge e che la spesa trova copertura al cap. 1770 "spese per gestione asilo nido" mis.12 Prg.1 Bil 2024.
- 15) DI TRASMETTERE la presente determinazione all'Ufficio Ragioneria per il visto ai sensi dell'art. 151/4° comma del TUEL, nonché all'Ufficio Controllo di Gestione presso i servizi finanziari.
- 16) DI DARE ATTO del rispetto dei vincoli finanziari in termini di competenza e cassa, in relazione alle obbligazioni scaturenti dall'adozione del presente provvedimento.
- 17) DI DARE ATTO che, ai sensi del GDPR 670/2019, il Comune di Carmignano di Brenta, in qualità di titolare del trattamento dati personali, ha provveduto a nominare il responsabile comunale della protezione dei dati (RDP).
- 18) di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all'art. 6 bis della Legge n.

241/1990, art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 e del “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Carmignano di Brenta” nonché del vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Carmignano di Brenta e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi anche potenziale, né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento.

19) DI RICHIEDERE, per analogia con le procedure relative agli atti di deliberazione, la pubblicazione del presente provvedimento all’albo pretorio on line nel sito Web del comune di Carmignano di Brenta (<http://www.comune.carmignanodibrenta.pd.it>).

20) di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. n.33/2013 e successive modifiche ed integrazioni

Il Responsabile dell’ Area Affari Generali

Silvia Montesso

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.mm.ii.)